

4 OTTOBRE 2022

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

OGGETTO: **SETTORE RISTORAZIONE:** AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLE MENSE UNIVERSITARIE DI TRENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI

*C.I.G.: Non soggetto*

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”, istitutiva dell’Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui vi è il servizio di ristorazione.

Il servizio di mensa, che costituisce una delle finalità istituzionali dell’Opera Universitaria, ai sensi del disposto dell’art. 17 co. 1 della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9, deve infatti essere gestito “*direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati*”.

In particolare il comma 6 bis, dell’art. 17 della citata L.p. n. 9/1991, prevede che, “*al fine della valorizzazione degli immobili propri o messi a disposizione dalla Provincia per l’esercizio delle proprie funzioni nonché per il conseguimento di economie di gestione, l’Opera Universitaria può, d’intesa con la Giunta provinciale, concedere l’accesso ai servizi di ristorazione (..) anche a soggetti diversi dai destinatari*” individuati all’art. 3 della predetta legge.

Tenuto conto di tale disposto normativo, in data 31 marzo 2000 la Giunta provinciale e l’Opera Universitaria hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per dare attuazione alle previsioni normative contenute nel citato articolo 17, comma 6 bis della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

Con tale accordo si è stabilito che il servizio di ristorazione erogato, direttamente o con il ricorso a soggetti terzi, dall’Opera Universitaria possa riguardare, a fronte di oggettive esigenze, anche gli studenti della provincia iscritti alla scuola secondaria, nonché il personale dipendente e i collaboratori dell’università, dei comuni e dell’Istituto Trentino di Cultura applicando tariffe definite in conformità a quanto previsto in relazione a prestazioni omologhe.

Tenuto conto, che all’art. 7, comma 4 del Decreto del presidente della provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)”, si prevede, fra l’altro, che le convenzioni relative alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono avere “*una durata minima di sessanta giorni, essere preventivamente inviate in copia al comune ed essere conservate presso l’esercizio con la ricevuta di invio al comune stesso, ai fini di eventuali controlli*”, l’Ente, con la determinazione n. 203 di data 7/8/2008, ha elaborato una convenzione “tipo” da far sottoscrivere agli Enti che intendono accedere al

servizio di mensa erogato dai ristoranti universitari di Trento per un periodo maggiore di sessanta giorni.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato stipulato da Opera Universitaria il contratto di appalto per la ristorazione universitaria relativamente agli impianti di Trento, Povo e Mesiano con l'impresa Risto 3 s.c., avente durata triennale e decorrenza a partire dal 15 settembre 2020.

La Comunità della Valle dei Laghi è stata delegata dalla Provincia Autonoma di Trento ad assicurare il servizio di ristorazione agli studenti di tutte le scuole secondarie di Trento. Nell'ambito di questa competenza, considerato che si sta verificando un disservizio con lunghissimi tempi di attesa presso gli attuali punti di ristoro di Trento, detta Comunità ha chiesto all'Opera di poter autorizzare l'accesso alle mense universitarie di Trento, agli studenti delle scuole superiori di Trento situate nelle vicinanze di detta struttura.

preso atto che con determinazione n. 172 di data 9 settembre 2021 è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra Opera Universitaria di Trento e Comunità Valle dei Laghi la quale consente l'accesso alle mense presso i ristoranti universitari di Trento agli studenti delle scuole superiori di città per massimo di 200 pasti giornalieri per il periodo intercorrente dal 20 settembre 2021 al 31 agosto 2022;

visto l'art. 3 della predetta Convenzione che ammette il rinnovo della stessa mediante scambio di corrispondenza e considerato che la Comunità Valle dei Laghi con la nota n. C16/2022\_26.6 (prot. Opera 10593 di data 20/09/2022) ha espresso la volontà di esercitare tale facoltà;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare il rinnovo della suddetta Convenzione stipulata tra Opera Universitaria di Trento e la Comunità Valle dei Laghi con sede in P.zza Mons. Perli, 5 Vezzano – Valle dei Laghi – cod. fisc. 96085260220 al fine di consentire l'accesso alle mense di Trento a favore degli studenti delle scuole superiori della città anche per l'anno scolastico 2022/2023, senza costi a carico Opera.

Si precisa che rimangono invariate tutte le condizioni previste nei documenti contrattuali per cui conseguentemente al fatto che la tipologia di pasto valutata più adatta a questa utenza è il pasto intero il numero massimo di pasti giornalieri che la struttura può erogare in aggiunta al volume di lavoro attuale, senza creare disservizi per i tempi di attesa, è stato fissato a 200 unità. Il servizio, attualmente appaltato a Risto 3 S.C., sarà inoltre fatturato da quest'ultima direttamente alla Comunità di Valle dei Laghi la quale provvederà alla sottoscrizione di autonomo contratto d'appalto e applicherà il prezzo relativo al contratto stipulato con Opera Universitaria pari a € 7,76.= oltre ad IVA.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;

- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2022, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 27 giugno 2022 n. 13 e approvata con delibera della G.P. n. 1317 del 22 luglio 2022;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione tra Opera Universitaria di Trento e Comunità Valle dei Laghi con sede in P.zza Mons. Perli, 5 Vezzano – Vallelaghi – cod. fisc. 96085260220, che autorizza l’accesso alle mense di Trento per massimo 200 pasti giornalieri sino al 31 agosto 2023 a favore degli studenti delle scuole superiori di città tramite lo scambio di corrispondenza;
2. di prendere atto che il pasto maggiormente corrispondente alle necessità dell’utenza interessata è quello intero con un costo complessivo unitario di € 7,76.= oltre all’IVA di legge;
3. di prendere atto che Risto 3 S.C. in qualità di attuale gestore fatturerà l’intero costo del pasto alla Comunità Valle dei Laghi;
4. di prendere atto che l’Opera non dovrà sostenere costi per la presente convenzione in quanto l’intero corrispettivo sarà pagato dalla Comunità a Risto 3 S.C..

**IL DIRETTORE SOSTITUTO**  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1)

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(SM/ep)